

Raccomandata a.r.

Spettle

I.N.P.S.

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Direzione di _____

Via _____

Oggetto: Ricorso amministrativo avverso la mancata ricostituzione della pensione ed il mancato rimborso degli arretrati a titolo di rivalutazione monetaria, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 30.04.2015, anche a valere ai fini di cui all'art. 44 comma 4, decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 conv. in Legge 24 novembre 2003. n. 326.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a

_____ il

_____ (C.F. _____), residente

_____ in

_____ (_____), via _____ recapito

telefonico _____

PREMESSO CHE

- 1) n/la istante è titolare di pensione n. _____ categoria _____ erogata da Codesto Istituto a far data dal _____ e di trattamento pensionistico mensile di importo superiore ad € 1.405,05 lordi nel 2012 e nel 2013 ad € 1.441,56 lordi, più precisamente pari a (N. VOLTE) _____ il minimo INPS;
- 2) L'istante ha quindi subito il blocco della perequazione automatica applicato in virtù del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25;
- 3) La Corte Costituzionale, con la sentenza n.70/2015, ha dichiarato incostituzionale il suddetto art.24 comma 25 e, dunque, il blocco perequativo dallo stesso disposto;
- 4) E' stato successivamente emanato il Decreto Legge n. 65 del 21 maggio 2015, recante: "*Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR*", successivamente convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2015, n. 109, che, all'art. 1, ha modificato l'articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, disponendo che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, del 20 per

cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS e non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

5) L'istante ha chiesto la rideterminazione e l'aggiornamento della pensione mensilmente erogata, in base alla disciplina antecedente al DL 201/2011 dichiarato incostituzionale, e, altresì, alla corresponsione degli arretrati maturati a far data dal 1 gennaio 2012 in forza della sentenza della Consulta n. 70/2015, nell'importo complessivo maturato fino all'effettivo soddisfo.

CONSIDERATO CHE

- Ad oggi l'INPS non ha provveduto a dare corretta attuazione ai principi contenuti nella citata pronuncia della Consulta, disapplicando il DL 65/2015, conv. in Legge 17 luglio 2015, n. 109, in quanto palesemente incostituzionale e in contrasto con la CEDU e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;

P.Q.M.

Tutto ciò premesso e considerato, si invita formalmente Codesto Istituto a dare corretta attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 e, per l'effetto, a corrispondere i ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto l'istante avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta per intero e quanto effettivamente percepito in forza del DL 65/2015, e ad applicare il meccanismo perequativo nella misura del 100% agli assegni futuri, disapplicando il DL 65/2015. conv. in L. 109/2015.

Con espresso avvertimento che, in caso di negativo riscontro o in difetto dello stesso, decorsi i termini di legge, si adirà la competente Autorità Giudiziaria per ottenere il soddisfacimento delle suddette richieste.

La presente vale formalmente ad ogni effetto di legge, ivi compreso quello dell'interruzione della prescrizione.

Firma